

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 987)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1965 (V Stampato n. 1919)

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 1965*

**Elevazione dei tagli massimi dei titoli per raggruppamento delle cartelle
fondiarie**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 683, è ulteriormente modificato come segue:

« Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del Regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 e 20.000 di esse ».

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a determinare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, raggruppamenti delle cartelle ed obbligazioni fondiarie diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1.